DELEGAZIONE PROVINCIALE
VIBO VALENTIA

VIA G. FORTUNATO
89900 VIBO VALENTIA,IT

www.crcalabria.it

cp.vibovalentia@lnd.it
vibovalentia@pec.crcalabria.it

0963 1951830

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 16 del 30 Ottobre 2026

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CALENDARIO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA S.S. 2026-2027

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Dilettanti di **TERZA CATEGORIA** della stagione sportiva 2026/2027, con le località dei rispettivi campi di gioco.

Al fine di garantire la regolare chiusura del Campionato, le gare in calendario nell'ultima giornata non subiranno variazioni.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al Campionato di Terza Categoria, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale https://anagrafefederale.figc.it/ o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

DATE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - s.s.2026 / 2027

Inizio campionato: 8 novembre 2026

Fine campionato: 2 maggio 2027

PLAY – OFF - GIRONE F

Le date dei play Off verranno pubblicate con apposito comunicato ufficiale.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, d'intesa con i Presidenti delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2026 - 2027 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Terza Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

NUOVA FUNZIONALITA' PROGRAMMA VARIAZIONE GARE

Si informano le società che il Comitato Regionale Calabria ha predisposto a far data dal 1° dicembre 2025 la procedura per richiedere la variazione della gara (anticipo – posticipo – modifica orario in accordo tra le società) direttamente utilizzando l'APP o la propria Area Web del Portale Servizi LND. Il tutto al fine di agevolare tale procedura elimando (salvo casi eccezionali) le molteplici richieste via e-mail. Si precisa tra l'altro che il Comitato Regionale dovrà sempre approvare la richiesta, e un volta ratificata l'iter è terminato (senza ulteriore comunicazione via e-mail).

VARIAZIONE GARA CR CALABRIA: ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APP

Il Comitato Regionale Calabria ricorda a tutte le Società che per completare una pratica di **Variazione gara** dall'**App Programmazione Gare** presente sul Portale Servizi LND, scaricabile anche sul proprio smartphone, è indispensabile, ai fini della ratifica della stessa variazione, l'intervento sull'app di entrambe le Società coinvolte.
La pratica di Variazione gara inizierà con la richiesta inoltrata dalla Società di casa ospitante, a quel punto il pallino sarà visibile di colore giallo.
La **Società ospite, che giocherà in trasferta, dovrà approvare la richiesta** di Variazione gara dall'App in modo che il pallino diventi verde. Solo a questo punto il Comitato Regionale Calabria potrà ratificare l'accordo tra le due Società ufficializzando la gara in programma con le variazioni scelte. Una volta ratificata la variazione dal CR Calabria, il pallino diventerà nero.
Se la Variazione non verrà accettata dalla Società ospite, il pallino risulterà di colore rosso.
Se la Variazione gara non verrà presa in carico dalla Società ospite, la richiesta risulterà non evasa e quindi il pallino sarà visibile di colore blu. In quel caso il Comitato Regionale Calabria non potrà ratificare la variazione e ufficializzare la gara.
La richiesta di Variazione gara è possibile effettuarla:
• entro il 4° giorno (termine perentorio e comunque tale termine di variazione è impostato all'interno della funzionalità dell'App e del Portale) antecedente alle gare in programma nel weekend;
Scaduti i termini temporali per poter avviare una pratica di Variazione gara, il pallino sarà visibile di colore b
Per la variazione gara effettuata con App nei tempi stabiliti sarà addebitato un costo di € 52,00 (26€ per ciascun società) a variazione gara dilettantistica ed € 40,00 (€20,00) per ciascun società) per gare giovanili; e sarà sempre riservato il diritto del Comitato Regionale Calabria di diniego della variazione proposta in deroga.

⚠ ORTANTE: questa procedura va eseguita indipendentemente da chi provenga la scelta di Variazione gara; è sempre la squadra di casa ad avviare la pratica e serve sempre che la squadra in trasferta, notificata della pratica avviata, approvi la richiesta.
Si ricorda alle Società che è possibile abilitare più di un utente all'utilizzo del Portale Servizi LND, tramite la funzione "Gestione utenti" accessibile dall'account principale.

GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDI' successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Under 19 Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDI' e non MERCOLEDI' per come sopra riportato.
Si precisa che, per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si precisa che per le gare effettuate a cura del Comitato Regionale o dalle Delegazioni, l'organizzazione può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale e/o Distrettuale alla sistemazione del campo di giuoco, alla eventuale vendita dei biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della forza pubblica, dell'ambulanza, ecc. - salvo diversa disposizione.
Alla Società organizzatrice spetta il rimborso delle spese dalla stessa sostenuto per l'organizzazione da giustificare mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.
Per quanto concerne le gare di qualificazione o spareggio, e gli incontri di Finale da effettuarsi in gara unica o con incontri di andata e ritorno, l'organizzazione della gara può essere affidata ad una società. Detta società provvede, per conto del Comitato Reg.le o Prov.le, alla sistemazione del campo di gioco, alla vendita dei biglietti alla richiesta della forza pubblica, ecc.
Alla Società organizzatrice della gara spetta il rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per spese d'organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.
L'eventuale incasso residuo, depurato delle spese sopra riportate, rimane di competenza del comitato organizzatore.
Per le gare di Play-Off e Play-Out da disputarsi in gara unica in casa della migliore classificate (ed in gara di andata e ritorno per il calcio a cinque) l'organizzazione delle stesse viene affidata alle società ospitante, l'eventuale incasso rimane di competenza della società organizzatrice.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime DUE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e playout, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

GARE A PORTE CHIUSE (*cfr* Circolare n. 3 del 1° luglio 2026)

In ordine alla *disputa di gare in assenza di pubblico* a seguito di apposito provvedimento, debbono essere osservate le seguenti disposizioni, alle quali le rispettive società sono tenute ad attenersi tassativamente:

a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2026;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega, dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

TIME OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi **("cooling break"** da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali.
Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

MAGLIE DA GIOCO CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.
Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.
Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e **cinque** calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Per la stagione sportiva 2026/2027, è altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D. e del C.R. Calabria, di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO (Regola 6 del regolamento del giuoco del calcio)

1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
3) Nelle gare di cui al punto 1, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
4) Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

Si precisa che nelle gare di tutti i campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.

TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della
specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.
A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.
Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegato il dovuto contributo (cfr art. 48 C.G.S.).

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.
A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.
Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.
Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.
Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.
Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.
Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera
Il costo del cartellino (calciatore/calciatrice Calcio a 11 e Calcio a 5) è di € 3,00.
La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.
Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel C.U. Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dir. Ufficiale.
Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".
Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".
Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.
Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.
Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.
Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"
Il costo della tessera, *assicurazione esclusa*, è di € 3,00.

DIRIGENTI UFFICIALI (*cfr C.U. n. 1 L.N.D.)*

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2026-2027, segnatamente:
a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell' Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.
Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.
In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni nel caso dei danni subiti dall'autovettura.
Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A..

Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.
La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.
In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.
Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it .
Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE **IL 30 OTTOBRE 2026**

F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

Campionato 3^ Categoria "Gir. F" - s.s.2026/2027

1^ Giornata Andata Domenica 08 Novembre 2026 ore 14:30		
ATL. SANTONOFRIO	SERRESE 1973	
CITTA SERRA S. BRUNO	ATLETICO VENA 2025	
FOOT. CLUB TROPEA	FILADELFIA 2026	
NUOVA PANNACONI	POLISP. CESSANITI	
NUOVA PARAVATI	CASTEL CARAFFA	
SPORTING PISCOPIO	NAPITIA	(SABATO)

2^ Giornata Andata Domenica 15 Novembre 2026 ore 14:30		
ATLETICO VENA 2025	ATL. SANTONOFRIO	
CASTEL CARAFFA	CITTA SERRA S. BRUNO	
FILADELFIA 2026	NUOVA PANNACONI	
NAPITIA	FOOT. CLUB TROPEA	
POLISP. CESSANITI	NUOVA PARAVATI	
SERRESE 1973	SPORTING PISCOPIO	

3^ Giornata Andata Domenica 22 Novembre 2026 ore 14:30		
ATL. SANTONOFRIO	CASTEL CARAFFA	
ATLETICO VENA 2025	SERRESE 1973	
CITTA SERRA S. BRUNO	POLISP. CESSANITI	
FOOT. CLUB TROPEA	SPORTING PISCOPIO	
NUOVA PANNACONI	NAPITIA	
NUOVA PARAVATI	FILADELFIA 2026	

4^ Giornata Andata Domenica 29 Novembre 2026 ore 14:30		
CASTEL CARAFFA	ATLETICO VENA 2025	
FILADELFIA 2026	CITTA SERRA S. BRUNO	
NAPITIA	NUOVA PARAVATI	
POLISP. CESSANITI	ATL. SANTONOFRIO	
SERRESE 1973	FOOT. CLUB TROPEA	
SPORTING PISCOPIO	NUOVA PANNACONI	(SABATO)

5^ Giornata Andata Domenica 06 Dicembre 2026 ore 14:30		
ATL. SANTONOFRIO	FILADELFIA 2026	
ATLETICO VENA 2025	POLISP. CESSANITI	
CASTEL CARAFFA	SERRESE 1973	
CITTA SERRA S. BRUNO	NAPITIA	
NUOVA PANNACONI	FOOT. CLUB TROPEA	
NUOVA PARAVATI	SPORTING PISCOPIO	

6^ Giornata Andata Domenica 13 Dicembre 2026 ore 14:30		
FILADELFIA 2026	ATLETICO VENA 2025	
FOOT. CLUB TROPEA	NUOVA PARAVATI	(SABATO)
NAPITIA	ATL. SANTONOFRIO	
POLISP. CESSANITI	CASTEL CARAFFA	
SERRESE 1973	NUOVA PANNACONI	
SPORTING PISCOPIO	CITTA SERRA S. BRUNO	(SABATO)

7^ Giornata Andata Domenica 20 Dicembre 2026 ore 14:30		
ATL. SANTONOFRIO	SPORTING PISCOPIO	
ATLETICO VENA 2025	NAPITIA	
CASTEL CARAFFA	FILADELFIA 2026	
CITTA SERRA S. BRUNO	FOOT. CLUB TROPEA	
NUOVA PARAVATI	NUOVA PANNACONI	
POLISP. CESSANITI	SERRESE 1973	

8^ Giornata Andata Domenica 10 Gennaio 2027 ore 14:30		
FILADELFIA 2026	POLISP. CESSANITI	
FOOT. CLUB TROPEA	ATL. SANTONOFRIO	(SABATO)
NAPITIA	CASTEL CARAFFA	(SABATO ore 18:00)
NUOVA PANNACONI	CITTA SERRA S. BRUNO	
SERRESE 1973	NUOVA PARAVATI	
SPORTING PISCOPIO	ATLETICO VENA 2025	(SABATO)

9^ Giornata Andata Domenica 17 Gennaio 2027 ore 14:30		
ATL. SANTONOFRIO	NUOVA PANNACONI	
ATLETICO VENA 2025	FOOT. CLUB TROPEA	
CASTEL CARAFFA	SPORTING PISCOPIO	
CITTA SERRA S. BRUNO	NUOVA PARAVATI	
FILADELFIA 2026	SERRESE 1973	
POLISP. CESSANITI	NAPITIA	

10^ Giornata Andata Domenica 24 Gennaio 2027 ore 14:30		
CITTA SERRA S. BRUNO	SERRESE 1973	
FOOT. CLUB TROPEA	CASTEL CARAFFA	
NAPITIA	FILADELFIA 2026	
NUOVA PANNACONI	ATLETICO VENA 2025	
NUOVA PARAVATI	ATL. SANTONOFRIO	ORE 10:30
SPORTING PISCOPIO	POLISP. CESSANITI	(SABATO)

11^ Giornata Andata Domenica 31 Gennaio 2027 ore 14:30		
ATL. SANTONOFRIO	CITTA SERRA S. BRUNO	
ATLETICO VENA 2025	NUOVA PARAVATI	
CASTEL CARAFFA	NUOVA PANNACONI	
FILADELFIA 2026	SPORTING PISCOPIO	
POLISP. CESSANITI	FOOT. CLUB TROPEA	
SERRESE 1973	NAPITIA	

F.I.G.C. - Comitato Regionale Calabria - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

Campionato 3^ Categoria "Gir. F" - s.s.2026/2027

1^ Giornata Ritorno Domenica 07 Febbraio 2027 ore 15:00		
ATLETICO VENA 2025	CITTA SERRA S. BRUNO	
CASTEL CARAFFA	NUOVA PARAVATI	
FILADELFIA 2026	FOOT. CLUB TROPEA	
NAPITIA	SPORTING PISCOPIO	
POLISP. CESSANITI	NUOVA PANNACONI	
SERRESE 1973	ATL. SANTONOFRIO	

2^ Giornata Ritorno Domenica 21 Febbraio 2027 ore 15:00		
ATL. SANTONOFRIO	ATLETICO VENA 2025	ORE 10:30
CITTA SERRA S. BRUNO	CASTEL CARAFFA	
FOOT. CLUB TROPEA	NAPITIA	(SABATO)
NUOVA PANNACONI	FILADELFIA 2026	
NUOVA PARAVATI	POLISP. CESSANITI	ORE 10:30
SPORTING PISCOPIO	SERRESE 1973	(SABATO)

3^ Giornata Ritorno Domenica 28 Febbraio 2027 ore 15:00		
CASTEL CARAFFA	ATL. SANTONOFRIO	
FILADELFIA 2026	NUOVA PARAVATI	
NAPITIA	NUOVA PANNACONI	(SABATO ore 18:00)
POLISP. CESSANITI	CITTA SERRA S. BRUNO	
SERRESE 1973	ATLETICO VENA 2025	
SPORTING PISCOPIO	FOOT. CLUB TROPEA	(SABATO)

4^ Giornata Ritorno Domenica 07 Marzo 2027 ore 15:00		
ATL. SANTONOFRIO	POLISP. CESSANITI	ORE 10:30
ATLETICO VENA 2025	CASTEL CARAFFA	
CITTA SERRA S. BRUNO	FILADELFIA 2026	
FOOT. CLUB TROPEA	SERRESE 1973	(SABATO)
NUOVA PANNACONI	SPORTING PISCOPIO	
NUOVA PARAVATI	NAPITIA	ORE 10:30

5^ Giornata Ritorno Domenica 14 Marzo 2027 ore 15:00		
FILADELFIA 2026	ATL. SANTONOFRIO	
FOOT. CLUB TROPEA	NUOVA PANNACONI	
NAPITIA	CITTA SERRA S. BRUNO	(SABATO ore 18:00)
POLISP. CESSANITI	ATLETICO VENA 2025	
SERRESE 1973	CASTEL CARAFFA	
SPORTING PISCOPIO	NUOVA PARAVATI	(SABATO)

6^ Giornata Ritorno Domenica 21 Marzo 2027 ore 15:00		
ATL. SANTONOFRIO	NAPITIA	ORE 10:30
ATLETICO VENA 2025	FILADELFIA 2026	
CASTEL CARAFFA	POLISP. CESSANITI	
CITTA SERRA S. BRUNO	SPORTING PISCOPIO	
NUOVA PANNACONI	SERRESE 1973	
NUOVA PARAVATI	FOOT. CLUB TROPEA	(SABATO)

7^ Giornata Ritorno Domenica 04 Aprile 2027 ore 15:30		
FILADELFIA 2026	CASTEL CARAFFA	
FOOT. CLUB TROPEA	CITTA SERRA S. BRUNO	
NAPITIA	ATLETICO VENA 2025	
NUOVA PANNACONI	NUOVA PARAVATI	
SERRESE 1973	POLISP. CESSANITI	
SPORTING PISCOPIO	ATL. SANTONOFRIO	(SABATO)

8^ Giornata Ritorno Domenica 11 Aprile 2027 ore 15:30		
ATL. SANTONOFRIO	FOOT. CLUB TROPEA	ORE 10:30
ATLETICO VENA 2025	SPORTING PISCOPIO	
CASTEL CARAFFA	NAPITIA	
CITTA SERRA S. BRUNO	NUOVA PANNACONI	
NUOVA PARAVATI	SERRESE 1973	ORE 10:30
POLISP. CESSANITI	FILADELFIA 2026	

9^ Giornata Ritorno Domenica 18 Aprile 2027 ore 15:30		
FOOT. CLUB TROPEA	ATLETICO VENA 2025	
NAPITIA	POLISP. CESSANITI	
NUOVA PANNACONI	ATL. SANTONOFRIO	
NUOVA PARAVATI	CITTA SERRA S. BRUNO	
SERRESE 1973	FILADELFIA 2026	
SPORTING PISCOPIO	CASTEL CARAFFA	(SABATO)

10^ Giornata Ritorno Domenica 25 Aprile 2027 ore 15:30 (da definire)		
ATL. SANTONOFRIO	NUOVA PARAVATI	
ATLETICO VENA 2025	NUOVA PANNACONI	
CASTEL CARAFFA	FOOT. CLUB TROPEA	
FILADELFIA 2026	NAPITIA	
POLISP. CESSANITI	SPORTING PISCOPIO	
SERRESE 1973	CITTA SERRA S. BRUNO	

11^ Giornata Ritorno Domenica 02 Maggio 2027 ore 15:30 (da definire)		
CITTA SERRA S. BRUNO	ATL. SANTONOFRIO	
FOOT. CLUB TROPEA	POLISP. CESSANITI	
NAPITIA	SERRESE 1973	
NUOVA PANNACONI	CASTEL CARAFFA	
NUOVA PARAVATI	ATLETICO VENA 2025	
SPORTING PISCOPIO	FILADELFIA 2026	

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA S.S. 2026-2027

Loc. Campo Sportivo - Girone "F"

A.S.D. ATLETICO SANT'ONOFRIO **Matr.965856**

Campo da giuoco: COMUNALE "V.TUCCI" (118) – PIZZO – VIA RIVIERA PRANGI - MARINELLA

A.S.D. ATLETICO VENA **Matr.964803**

Campo da giuoco: COMUNALE JONADI (116) – VIA OLIMPIA – FRAZ. NAO - JONADI

A.S.D. CASTEL CARAFFA **Matr.964794**

Campo da giuoco: COMUNALE FABRIZIA – VIA S.S. 501 - (341) - FABRIZIA

CITTA' DI SERRA SAN BRUNO **Matr. 963118**

Campo da giuoco: COMUNALE VALLELONGA (317) STRADA PROVINCIALE 51 - VALLELONGA

A.S.D. FILADELFIA 2026 **Matr.966013**

Campo da giuoco: ***DA DEFINIRE***

A.S.D. FOOTBALL CLUB TROPEA **Matr.965905**

Campo da giuoco: STADIO DEL SOLE (69) VIA R. VALLONE - TROPEA

A.S.D. NAPITIA **Matr.965702**

Campo da giuoco: COMUNALE "V.TUCCI" (118) – PIZZO – VIA RIVIERA PRANGI - MARINELLA

NUOVA PANNACONI **Matr.963583**

Campo da giuoco: COMUNALE "A. BISOGNI" - STRADA PROV. 80 (207) - CESSANITI

NUOVA PARAVATI **Matr. 963467**

Campo da giuoco: COMUNALE MILETO (175) LOC. PIANO DI BRUNO - MILETO

POLISPORTIVA CESSANITI **Matr.962680**

Campo da giuoco: COMUNALE "A. BISOGNI" - STRADA PROV. 80 (207) - CESSANITI

A.S.D. SERRESE 1973 **Matr.963468**

Campo da giuoco: COMUNALE SAN NICOLA DA CRISSA – VIALE DELLA CULTURA (330) - SAN NICOLA DA CRISSA

A.S.D. SPORTING PISCOPIO **Matr.964829**

Campo da giuoco: COMUNALE "D. D'ANGELO" PISCOPIO (471) VALLEMESIMA - PISCOPIO